SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 132° — Numero 29

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 4 febbraio 1991

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 9

Ministero dell'agricoltura e delle foreste

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1991.

Approvazione dei «Metodi ufficiali di analisi per i fertilizzanti - Supplemento n. 2».

91A0511

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 30 gennaio 1991, n. 34.

Potenziamento delle infrastrutture logistiche ed operative delle capitanerie di porto e degli uffici periferici della Marina mercantile.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Per la realizzazione del programma quadriennale di potenziamento delle infrastrutture logistiche ed operative delle capitanerie di porto e degli altri uffici periferici del Ministero della marina mercantile, previsto dall'articolo 39 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, è autorizzata, per il triennio 1991-1993, la spesa di lire 120 miliardi in ragione di lire 20 miliardi per il 1991, lire 40 miliardi per il 1992 e lire 60 miliardi per il 1993.

2. Il programma di cui al comma 1 comprende la realizzazione di nuove infrastrutture logistiche ed operative delle capitanerie di porto e degli altri uffici periferici della Marina mercantile, di altre opere edilizie poste al servizio dell'attività tecnica, amministrativa e di polizia dei porti nonché l'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture ed uffici in esercizio.

3. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Infrastrutture logistiche capitanerie di porto».

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 gennaio 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

VIZZINI, *Ministro della marina mercantile*

Visto, *il Guardasigilli* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota all'art. 1:

— Il testo dell'art. 39 della legge n. 979/1982 (Disposizioni per la difesa del mare) è il seguente:

«Art. 39. — Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici e del tesoro, è approvato il programma quadriennale di potenziamento delle infrastrutture logistiche ed operative delle capitanerie di porto e degli altri uffici periferici della marina mercantile al fine di adeguarli ai nuovi compiti previsti dalla presente legge nonché alle nuove dotazioni di personale.

Il Ministro della marina mercantile si avvale, per la realizzazione del suddetto programma, delle procedure di cui all'art. 7 della legge 23 gennaio 1974, n. 15».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2345):

Presentato dal Ministro della marina mercantile (VIZZINI) il 4 luglio 1990.

Assegnato alla 8ª commissione (Lavori pubblici), in sede deliberante, il 24 luglio 1990, con pareri delle commissioni 1ª, 4ª e 5ª.

Esaminato dalla 8ª commissione il 2, 10, 17 ottobre 1990 e approvato il 30 ottobre 1990.

Camera dei deputati (atto n. 5202):

Assegnato alla IX commissione (Trasporti), in sede legislativa, il 20 novembre 1990, con pareri delle commissioni V e VIII.

Esaminato dalla IX commissione il 20 dicembre 1990 e approvato il 22 gennaio 1991.

91G0060

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 27 dicembre 1990.

Modificazione ai criteri per la determinazione del tasso massimo da assumere come base per il calcolo del contributo in conto interessi da corrispondersi dalla Cassartigiana e dalle regioni sui finanziamenti a favore delle imprese artigiane previste dalla legge 25 luglio 1952, n. 949.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 25 luglio 1952, n. 949, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione e, in particolare, le disposizioni del capo VI relativo al credito all'artigianato, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685 nel quale, tra l'altro, si dispone che i limiti e le modalità per la concessione del contributo sul pagamento degli interessi sono determinati con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto il proprio decreto in data 8 agosto 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 19 agosto 1986 con il quale sono stati fissati i criteri di variazione automatica, con periodicità bimestrale ed in misura differenziata in relazione alla durata delle operazioni, del tasso massimo di interesse da assumere come base per il calcolo dei contributi in conto interessi da corrispondersi dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane e dalle regioni sui finanziamenti a favore delle imprese artigiane;

Visti, in particolare, gli articoli 2 e 3 del citato decreto con i quali sono stati definiti i seguenti parametri, da applicare con l'aggiunta della maggiorazione forfetaria riconosciuta agli intermediari creditizi, per la determinazione del predetto tasso:

a) per le operazioni fino a diciotto mesi: rendimento medio dei BOT a sei e dodici mesi e della lira interbancaria;

b) per le operazioni oltre i diciotto mesi: rendimento medio dei BOT a sei e dodici mesi, della lira interbancaria e delle obbligazioni emesse dagli istituti di credito mobiliare;

Avute presenti le caratteristiche tecniche e di durata del credito all'artigianato;

Ritenuta la necessità, per le operazioni oltre i diciotto mesi, di modificare il parametro sopracitato variando una componente dello stesso con l'adozione del rendimento dei titoli pubblici soggetti ad imposta in sostituzione di quello delle obbligazioni degli istituti mobiliari;

Ritenuta l'urgenza, ai sensi dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, di provvedere alla suddetta modifica, con l'impegno di dare comunicazione del presente decreto al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima adunanza;

Decreta:

L'art. 3 del decreto 8 agosto 1986, citato in premessa, è sostituito dal seguente, con effetto dal 1° gennaio 1991:

«Per le operazioni primarie oltre i diciotto mesi, la misura del tasso di riferimento si modificherà automaticamente in relazione al variare dei seguenti parametri:

1) media aritmetica semplice tra il parametro di cui al punto *a)* del precedente art. 2 ed il rendimento medio effettivo lordo del campione di titoli pubblici soggetti ad imposta, come rilevato dalla Banca d'Italia e relativo al mese precedente quello in cui viene effettuata la segnalazione;

2) maggiorazione forfetaria riconosciuta agli intermediari a fronte degli oneri fiscali, del rischio assunto per le operazioni e degli altri oneri accessori».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 1990

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 1991
Registro n. 2 Tesoro, foglio n. 127

91A0513

DECRETO 27 dicembre 1990.

Modificazione ai criteri per la determinazione del tasso da assumere come base per il calcolo del contributo in conto interessi a carico dello Stato e delle regioni sulle operazioni di credito turistico-alberghiero.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica;

Visto l'art. 3 della citata legge n. 326 recante la concessione di mutui a tasso agevolato per la realizzazione di opere nel settore turistico-alberghiero, da contrarsi dagli istituti di credito all'uopo autorizzati ai sensi dell'art. 4 della stessa legge;

Visto il successivo art. 14, il quale stabilisce che i contributi per l'applicazione del tasso di interesse agevolato possono essere concessi soltanto per le operazioni effettuate dagli istituti di credito che praticano un tasso di interesse non superiore a quello determinato annualmente dal Ministro del tesoro, previo parere del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto l'art. 109, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il proprio decreto n. 541278 del 19 agosto 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 343 del 16 dicembre 1980, così come modificato con il decreto del 5 giugno 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 giugno 1981, concernente le modalità e i criteri per la variabilità automatica bimestrale del tasso di riferimento da applicare alle operazioni realizzate con il ricavo di emissioni obbligazionarie;

Visto il proprio decreto in data 22 dicembre 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 dell'8 febbraio 1988, con il quale è stato esteso il criterio di variazione automatica del tasso di riferimento anche alle operazioni di credito turistico-alberghiero effettuate con fondi non rivenienti dal collocamento di titoli obbligazionari, utilizzando i seguenti parametri:

a) rendimento medio dei BOT a sei e dodici mesi, della lira interbancaria e delle obbligazioni emesse dagli istituti di credito mobiliare;

b) maggiorazione forfetaria riconosciuta agli intermediari a fronte degli oneri fiscali, del rischio assunto per le operazioni e degli altri oneri accessori;

Considerato che per il calcolo del tasso di riferimento da applicare alle operazioni effettuate con provvista non obbligazionaria, sono utilizzati gli stessi parametri adottati per il credito artigiano oltre i diciotto mesi;

Atteso che, relativamente alle operazioni di credito artigiano oltre i diciotto mesi, ai fini del calcolo del tasso di riferimento, il parametro di cui al sopraindicato punto sub *a)*, è stato modificato utilizzando, tra le componenti del medesimo, il rendimento effettivo medio lordo dei titoli pubblici soggetti ad imposta in luogo delle obbligazioni emesse dagli istituti mobiliari;

Ritenuta l'urgenza ai sensi dell'art. 14 del regio decreto-legge del 12 marzo 1936, n. 375 e con l'impegno di dare comunicazione del presente decreto al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio nella sua prossima adunanza;

Decreta:

Il primo e secondo comma del decreto 22 dicembre 1987, di cui in premessa, sono sostituiti dai seguenti con effetto 1° gennaio 1991:

«Il tasso di riferimento per le operazioni di credito turistico-alberghiero effettuate dalle Casse di risparmio con provvista non riveniente dal collocamento di titoli obbligazionari, si modificherà automaticamente in relazione al variare dei seguenti parametri:

1) rendimento effettivo medio dei BOT a sei e dodici mesi, della lira interbancaria e del campione di titoli pubblici soggetti ad imposta, come rilevato dalla Banca d'Italia e relativo al mese precedente quello in cui viene effettuata la segnalazione;

2) maggiorazione forfetaria riconosciuta agli intermediari a fronte degli oneri fiscali, del rischio assunto per le operazioni e degli altri oneri accessori.

Il parametro di cui al punto 1) è pari alla media aritmetica semplice calcolata tra:

a) la media aritmetica semplice tra il rendimento composto medio ponderato riferito all'anno commerciale dei buoni ordinari del Tesoro a sei e dodici mesi collocati presso gli operatori con esclusione della Banca d'Italia rilevato in sede d'asta nel mese precedente quello in cui viene effettuata la segnalazione e il rendimento della lira interbancaria, come risulta dal Bollettino della Banca d'Italia relativo allo stesso mese;

b) il rendimento effettivo medio lordo del campione di titoli pubblici soggetti ad imposta, come rilevato dalla Banca d'Italia e relativo al mese precedente a quello in cui viene effettuata la segnalazione».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 1990

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 1991
Registro n. 2 Tesoro, foglio n. 128

91A0514

DECRETO 30 gennaio 1991.

Tasso di riferimento da applicare, nel mese di febbraio 1991, alle operazioni di credito per i settori dell'industria, del commercio, dell'industria e dell'artigianato tessili, dell'editoria e delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont (settore industriale).

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, recante norme per la disciplina del credito agevolato al settore industriale e la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 517, recante provvidenze per le operazioni di credito agevolato a favore delle iniziative commerciali;

Vista la legge 1° dicembre 1971, n. 1101, recante norme per la ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione dell'industria e dell'artigianato tessili e l'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, che estende anche alle imprese non tessili le provvidenze di carattere creditizio di cui alla medesima legge n. 1101;

Viste le leggi 4 giugno 1975, n. 172, 5 agosto 1981, n. 416 e 25 febbraio 1987, n. 67, recanti provvidenze per l'editoria;

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 marzo 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (settore industriale);

Vista la legge 22 marzo 1971, n. 184, concernente interventi per la ristrutturazione e la riconversione di imprese industriali;

Visti i decreti n. 199213 e 199214 del 19 marzo 1977, n. 199431 del 31 marzo 1977, n. 199549 del 12 aprile 1977, n. 187347 del 13 aprile 1977, come risultano modificati dai decreti del 5 giugno 1981 e dell'8 agosto 1986, nonché i decreti del 23 dicembre 1986 e del 14 agosto 1987 recanti norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative di cui sopra;

Visto il proprio decreto del 10 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 292 del 15 dicembre 1990, con il quale la commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa è stata fissata, per l'anno 1991, nella misura dell'1 per cento;

Visto il proprio decreto del 31 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 3 del 4 gennaio 1991, con il quale è stato fissato nella misura del 14,65 per cento il tasso di riferimento per il mese di gennaio 1991;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia, ai fini della determinazione del tasso di riferimento per il mese di febbraio 1991, ha reso noto che il costo medio della provvista dei fondi è pari al 13,80 per cento;

Ritenuta valida la predetta comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 13,80 per cento.

In conseguenza, tenuto conto della commissione onnicomprensiva dell'1 per cento, il tasso di riferimento per il mese di febbraio 1991 è pari al 14,80 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 gennaio 1991

Il Ministro: CARLI

91A0515

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 8 gennaio 1991.

Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Fermo ad avvalersi della facoltà di fotoriproduzione sostitutiva di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per gli assegni bancari decorrenti dal 1° gennaio 1990.

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto l'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974, recante norme sulla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti delle pubbliche amministrazioni;

Visto il proprio decreto di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 29 marzo 1979 con il quale sono state approvate le caratteristiche della pellicola destinata alla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti delle pubbliche amministrazioni;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;

Visto il decreto legislativo del 20 novembre 1990, n. 356;

Vista la richiesta della Cassa di risparmio di Fermo del 25 luglio 1990;

Considerato che gli atti e documenti oggetto della richiesta non sono compresi nelle categorie escluse dalla fotoriproduzione sostitutiva ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974;

Udito il comitato di settore per i beni archivistici in sostituzione della commissione di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

Sentito il Ministro del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

La Cassa di risparmio di Fermo è autorizzata ad avvalersi della facoltà di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per i documenti decorrenti dal 1° gennaio 1990 che costituiscono la categoria «Assegni bancari».

Le modalità di riproduzione ed i procedimenti tecnici dovranno essere corrispondenti a quelli previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 settembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 25 novembre 1974.

La pellicola da usare, fermo restando che sarà costituito un originale negativo di sicurezza per sostituire ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, i documenti riprodotti, dovrà possedere le caratteristiche tecniche prescritte dal decreto ministeriale 29 marzo 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 28 luglio 1979.

Gli originali cartacei dei documenti, di cui è stata effettuata le fotoriproduzione sostitutiva, possono essere distrutti se si riferiscono ad un periodo anteriore all'ultimo anno.

Art. 2.

La presente autorizzazione è valida fino al momento in cui non intervengano modifiche relative alla natura giuridica del soggetto richiedente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 1991

Il Ministro: FACCHIANO

90A0477

DECRETO 8 gennaio 1991.

Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Fermo ad avvalersi della facoltà di fotoriproduzione sostitutiva di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per i documenti contabili di cassa decorrenti dal 1° gennaio 1990.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto l'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974, recante norme sulla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti delle pubbliche amministrazioni;

Visto il proprio decreto di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 29 marzo 1979 con il quale sono state approvate le caratteristiche della pellicola destinata alla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti delle pubbliche amministrazioni;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;

Visto il decreto legislativo del 20 novembre 1990, n. 356;

Vista la richiesta della Cassa di risparmio di Fermo del 25 luglio 1990;

Considerato che gli atti e i documenti oggetto della richiesta non sono compresi nelle categorie escluse dalla fotoriproduzione sostitutiva ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974;

Udito il comitato di settore per i beni archivistici in sostituzione della commissione di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

Sentito il Ministro del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

La Cassa di risparmio di Fermo è autorizzata ad avvalersi della facoltà di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per i documenti decorrenti dal 1° gennaio 1990 che costituiscono la categoria «Documenti contabili di cassa» e che sono identificati come di seguito indicato: mod. 6/31; mod. 6/32; mod. 6/23; mod. 6/2; mod. 6/4; mod. 2/11; mod. 4/1; mod. 3/1; mod. 5/6; mod. 7/35; mod. 9/21; mod. 10/28; ricevute di rilascio carnet assegni; avvisi e quietanze di riscossione mutui di altri istituti di credito; attestazione di pagamento per IVA, ILOR e IRPEF; ricevute di contributi assistenziali e previdenziali, nonché di diverse utenze; incassi MAV e mandati di pagamento; disposizioni impartite da clientela o banche stilati sotto forma di corrispondenza.

Le modalità di riproduzione ed i procedimenti tecnici dovranno essere corrispondenti a quelli previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 25 novembre 1974.

La pellicola da usare, fermo restando che sarà costituito un originale negativo di sicurezza per sostituire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, i documenti riprodotti, dovrà possedere le caratteristiche tecniche prescritte dal decreto ministeriale 29 marzo 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 28 luglio 1979.

Gli originali cartacei dei documenti, di cui è stata effettuata le fotoriproduzione sostitutiva, possono essere distrutti se si riferiscono ad un periodo anteriore all'ultimo anno.

Art. 2.

La presente autorizzazione è valida fino al momento in cui non intervengano modifiche relative alla natura giuridica del soggetto richiedente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 1991

Il Ministro: FACCHIANO

91A0478

DECRETO 8 gennaio 1991.

Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Roma ad avvalersi della facoltà di fotoriproduzione sostitutiva di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per le polizze di pegno e i relativi documenti contabili prodotti a partire dal 1° gennaio 1989.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto l'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974, recante norme sulla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti delle pubbliche amministrazioni;

Visto il proprio decreto di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 29 marzo 1979 con il quale sono state approvate le caratteristiche della pellicola destinata alla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti delle pubbliche amministrazioni;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;

Visto il decreto legislativo del 20 novembre 1990, n. 356;

Vista la richiesta della Cassa di risparmio di Roma n. 3073 del 25 maggio 1989;

Considerato che gli atti e documenti oggetto della richiesta non sono compresi nelle categorie escluse dalla fotoriproduzione sostitutiva ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974;

Udito il comitato di settore per i beni archivistici in sostituzione della commissione di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

Sentito il Ministro del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

La Cassa di risparmio di Roma è autorizzata ad avvalersi della facoltà di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per i documenti decorrenti dal 1° luglio 1989 che costituiscono la categoria «Polizze di pegno» e relativi documenti contabili, contraddistinti come di seguito indicato: mod. MH40060.6; mod. MR09940.5; mod. MR09882.3; mod. ME00510.5; mod. MP10251.1; mod. MP10770.7; mod. MR01011.8; mod. MR01311.6; mod. MR01361.1; mod. MR08780.6; mod. MR09611.4; mod. MR10371.7; mod. MR12952.7; mod. MP10750.3; mod. MP10751.1; mod. MP10752.9; mod. MR11060.9.

Le modalità di riproduzione ed i procedimenti tecnici dovranno essere corrispondenti a quelli previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 25 novembre 1974.

La pellicola da usare, fermo restando che sarà costituito un originale negativo di sicurezza per sostituire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, i documenti riprodotti, dovrà possedere le caratteristiche tecniche prescritte dal decreto ministeriale 29 marzo 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 28 luglio 1979.

Gli originali cartacei dei documenti, di cui è stata effettuata le fotoriproduzione sostitutiva, possono essere distrutti se si riferiscono ad un periodo anteriore all'ultimo anno.

Art. 2.

La presente autorizzazione è valida fino al momento in cui non intervengano modifiche relative alla natura giuridica del soggetto richiedente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 1991

Il Ministro: FACCHIANO

91A0486

DECRETO 8 gennaio 1991.

Autorizzazione al presidio ospedaliero della XIII unità sanitaria locale GE/4 di Genova ad avvalersi della facoltà di fotoriproduzione sostitutiva di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per le cartelle cliniche prodotte nel periodo 1° gennaio 1973-31 dicembre 1979 dall'ex istituto ortopedico «S. Giorgio».

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto l'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974, recante norme sulla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti della pubblica amministrazione;

Visto il proprio decreto di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 29 marzo 1979 con il quale sono state approvate le caratteristiche della pellicola destinata alla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti delle pubbliche amministrazioni;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;

Visto l'art. 10 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive leggi regionali di applicazione;

Vista la richiesta n. 7618/AO/dmg dell'11 maggio 1990 del presidio ospedaliero della XIII unità sanitaria locale GE/4 di Genova;

Considerato che gli atti e i documenti — oggetto della richiesta — non sono compresi nelle categorie escluse dalla fotoriproduzione sostitutiva ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974;

Udito il comitato di settore per i beni archivistici in sostituzione della commissione di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

Sentito il Ministro della sanità;

Decreta:

Articolo unico

Il presidio ospedaliero della XIII unità sanitaria locale GE/4 di Genova è autorizzato ad avvalersi della facoltà di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per le cartelle cliniche prodotte nel periodo 1° gennaio 1973 al 31 dicembre 1979 dell'ex istituto ortopedico «S. Giorgio».

Le modalità di riproduzione ed i procedimenti tecnici dovranno essere corrispondenti a quelli previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 25 novembre 1974.

La pellicola da usare, fermo restando che sarà costituito un originale negativo di sicurezza per sostituire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 4 gennaio

1968, n. 15, i documenti riprodotti, dovrà possedere le caratteristiche tecniche prescritte dal decreto ministeriale 29 marzo 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 28 luglio 1979.

Gli originali cartacei dei documenti, di cui è stata effettuata la fotoriproduzione sostitutiva, possono essere distrutti dopo che siano trascorsi centottanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 1991

Il Ministro: FACCHIANO

91A0479

DECRETO 8 gennaio 1991.

Autorizzazione al presidio ospedaliero della XIII unità sanitaria locale GE/4 di Genova ad avvalersi della facoltà di fotoriproduzione sostitutiva di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per le cartelle cliniche prodotte nel periodo 1935-1979 dall'ex ente ospedaliero «Maragliano».

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto l'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974, recante norme sulla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti della pubblica amministrazione;

Visto il proprio decreto di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 29 marzo 1979 con il quale sono state approvate le caratteristiche della pellicola destinata alla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti delle pubbliche amministrazioni;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;

Visto l'art. 10 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Vista la legge regionale 24 aprile 1979, n. 13;

Vista la richiesta n. 7619/AO/dmg dell'11 maggio 1990 del presidio ospedaliero della XIII unità sanitaria locale GE/4 di Genova;

Considerato che gli atti e i documenti — oggetto della richiesta — non sono compresi nelle categorie escluse dalla fotoriproduzione sostitutiva ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 settembre 1974;

Udito il comitato di settore per i beni archivistici in sostituzione della commissione di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

Sentito il Ministro della sanità;

Decreta:

Articolo unico

Il presidio ospedaliero della XIII unità sanitaria locale GE/4 di Genova è autorizzato ad avvalersi della facoltà di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per le cartelle cliniche prodotte nel periodo 1935-1979 dell'ex ente ospedaliero «Maragliano».

Le modalità di riproduzione ed i procedimenti tecnici dovranno essere corrispondenti a quelli previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 25 novembre 1974.

La pellicola da usare, fermo restando che sarà costituito un originale negativo di sicurezza per sostituire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, i documenti riprodotti, dovrà possedere le caratteristiche tecniche prescritte dal decreto ministeriale 29 marzo 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 28 luglio 1979.

Gli originali cartacei dei documenti, di cui è stata effettuata le fotoriproduzione sostitutiva, possono essere distrutti dopo che siano trascorsi centottanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 1991

Il Ministro: FACCHIANO

91A0480

DECRETO 8 gennaio 1991.

Autorizzazione al presidio ospedaliero «S. Isidoro» di Trescore Balneario ad avvalersi della facoltà di fotoriproduzione sostitutiva di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per le cartelle cliniche prodotte nel periodo 1° gennaio 1978-31 dicembre 1989.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto l'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974, recante norme sulla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti della pubblica amministrazione;

Visto il proprio decreto di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 29 marzo 1979 con il quale sono state approvate le caratteristiche della pellicola destinata alla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti delle pubbliche amministrazioni;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;

Vista la richiesta n. 9954 del 23 luglio 1990 della unità socio sanitaria locale n. 30 di Seriate;

Considerato che gli atti e i documenti — oggetto della richiesta — non sono compresi nelle categorie escluse dalla fotoriproduzione sostitutiva ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974;

Udito il comitato di settore per i beni archivistici in sostituzione della commissione di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

Sentito il Ministro della sanità;

Decreta:

Articolo unico

Il presidio ospedaliero «S. Isidoro» di Trescore Balneario appartenente alla unità socio sanitaria locale n. 30 di Seriate, è autorizzato ad avvalersi della facoltà di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per le cartelle cliniche prodotte nel periodo 1° gennaio 1978-31 dicembre 1989.

Le modalità di riproduzione ed i procedimenti tecnici dovranno essere corrispondenti a quelli previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 25 novembre 1974.

La pellicola da usare, fermo restando che sarà costituito un originale negativo di sicurezza per sostituire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, i documenti riprodotti, dovrà possedere le caratteristiche tecniche prescritte dal decreto ministeriale 29 marzo 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 28 luglio 1979.

Gli originali cartacei dei documenti, di cui è stata effettuata la fotoriproduzione sostitutiva, possono essere distrutti se si riferiscono ad un periodo anteriore all'ultimo triennio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 1991

Il Ministro: FACCHIANO

91A0481

DECRETO 8 gennaio 1991.

Autorizzazione al presidio ospedaliero «F. M. Passi» di Calcinate ad avvalersi della facoltà di fotoriproduzione sostitutiva, di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per le cartelle cliniche prodotte nel periodo 1° gennaio 1978-31 dicembre 1989.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto l'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974, recante norme sulla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti della pubblica amministrazione;

Visto il proprio decreto di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 29 marzo 1979 con il quale sono state approvate le caratteristiche della pellicola destinata alla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti delle pubbliche amministrazioni;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;

Vista la richiesta n. 9954 del 23 luglio 1990 della unità socio sanitaria locale n. 30 di Seriate;

Considerato che gli atti e i documenti — oggetto della richiesta — non sono compresi nelle categorie escluse dalla fotoriproduzione sostitutiva ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974;

Udito il comitato di settore per i beni archivistici in sostituzione della commissione di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

Sentito il Ministro della sanità:

Decreta:

Articolo unico

Il presidio ospedaliero «F. M. Passi» di Calcinate appartenente alla unità socio sanitaria locale n. 30 di Seriate, è autorizzato ad avvalersi della facoltà di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per le cartelle cliniche prodotte nel periodo 1° gennaio 1978-31 dicembre 1989.

Le modalità di riproduzione ed i procedimenti tecnici dovranno essere corrispondenti a quelli previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 25 novembre 1974.

La pellicola da usare, fermo restando che sarà costituito un originale negativo di sicurezza per sostituire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, i documenti riprodotti, dovrà possedere le caratteristiche tecniche prescritte dal decreto ministeriale 29 marzo 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 28 luglio 1979.

Gli originali cartacei dei documenti, di cui è stata effettuata la fotoriproduzione sostitutiva, possono essere distrutti se si riferiscono ad un periodo anteriore all'ultimo triennio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 1991

Il Ministro: FACCHIANO

91A0482

DECRETO 8 gennaio 1991.

Autorizzazione al presidio ospedaliero di Bollate ad avvalersi della facoltà di fotoriproduzione sostitutiva di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per le lastre radiografiche prodotte a partire dal 1° gennaio 1979.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto l'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974, recante norme sulla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti della pubblica amministrazione;

Visto il proprio decreto di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 29 marzo 1979 con il quale sono state approvate le caratteristiche della pellicola destinata alla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti delle pubbliche amministrazioni;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;

Vista la richiesta del presidio ospedaliero di Bollate n. 15821 del 19 maggio 1989 e — a completamento — le successive note n. 1020 del 23 gennaio 1990 e n. 6557P del 26 maggio 1990;

Considerato che gli atti e i documenti — oggetto della richiesta — non sono compresi nelle categorie escluse dalla fotoriproduzione sostitutiva ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974;

Udito il comitato di settore per i beni archivistici in sostituzione della commissione di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

Sentito il Ministro della sanità;

Decreta:

Articolo unico

Il presidio ospedaliero di Bollate, appartenente alla unità socio sanitaria locale n. 67, è autorizzato ad avvalersi della facoltà di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per le lastre radiografiche prodotte a partire dal 1° gennaio 1979.

Le modalità di riproduzione ed i procedimenti tecnici dovranno essere corrispondenti a quelli previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 25 novembre 1974.

La pellicola da usare, fermo restando che sarà costituito un originale negativo di sicurezza per sostituire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, i documenti riprodotti, dovrà possedere le caratteristiche tecniche prescritte dal decreto ministeriale 29 marzo 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 28 luglio 1979.

Gli originali cartacei dei documenti, di cui è stata effettuata la fotoriproduzione sostitutiva, possono essere distrutti se si riferiscono ad un periodo anteriore all'ultimo anno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 1991

Il Ministro: FACCHIANO

91A0483

DECRETO 8 gennaio 1991

Autorizzazione all'ospedale maggiore di Lodi ad avvalersi della facoltà di fotoriproduzione sostitutiva di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per le cartelle cliniche prodotte a partire dal 1° gennaio 1960.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto l'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974, recante norme sulla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti della pubblica amministrazione;

Visto il proprio decreto di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 29 marzo 1979 con il quale sono state approvate le caratteristiche della pellicola destinata alla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti delle pubbliche amministrazioni;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;

Vista la richiesta n. 4403GZ/fs del 20 marzo 1990 dell'ospedale maggiore di Lodi, unità socio sanitaria locale n. 56;

Considerato che gli atti e i documenti — oggetto della richiesta — non sono compresi nelle categorie escluse dalla fotoriproduzione sostitutiva ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974;

Udito il comitato di settore per i beni archivistici in sostituzione della commissione di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

Sentito il Ministro della sanità;

Decreta:

Articolo unico

L'ospedale maggiore di Lodi, appartenente alla unità socio sanitaria locale n. 56, è autorizzato ad avvalersi della facoltà di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per le cartelle cliniche prodotte a partire dal 1° gennaio 1960.

Le modalità di riproduzione ed i procedimenti tecnici dovranno essere corrispondenti a quelli previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 25 novembre 1974.

La pellicola da usare, fermo restando che sarà costituito un originale negativo di sicurezza per sostituire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, i documenti riprodotti, dovrà possedere le caratteristiche tecniche prescritte dal decreto ministeriale 29 marzo 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 28 luglio 1979.

Gli originali cartacei dei documenti, di cui è stata effettuata la fotoriproduzione sostitutiva, possono essere distrutti se si riferiscono ad un periodo anteriore all'ultimo triennio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 1991

Il Ministro: FACCHIANO

91A0484

DECRETO 8 gennaio 1991

Autorizzazione al presidio ospedaliero di Feltre ad avvalersi della facoltà di fotoriproduzione sostitutiva di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per le cartelle cliniche prodotte nel periodo 1970-1989.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto l'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974, recante norme sulla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti della pubblica amministrazione;

Visto il proprio decreto di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 29 marzo 1979 con il quale sono state approvate le caratteristiche della pellicola destinata alla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti delle pubbliche amministrazioni;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;

Vista la richiesta dell'11 giugno 1990 del presidio ospedaliero di Feltre, unità locale socio sanitaria n. 4;

Considerato che gli atti e i documenti — oggetto della richiesta — non sono compresi nelle categorie escluse dalla fotoriproduzione sostitutiva ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 settembre 1974;

Udito il comitato di settore per i beni archivistici in sostituzione della commissione di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

Sentito il Ministro del tesoro;

Decreta:

Articolo unico

Il presidio ospedaliero di Feltre, appartenente alla unità locale socio sanitaria n. 4, è autorizzato ad avvalersi della facoltà di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per le lastre radiografiche prodotte nel periodo 1970-1989.

Le modalità di riproduzione ed i procedimenti tecnici dovranno essere corrispondenti a quelli previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 25 novembre 1974.

La pellicola da usare, fermo restando che sarà costituito un originale negativo di sicurezza per sostituire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, i documenti riprodotti, dovrà possedere le caratteristiche tecniche prescritte dal decreto ministeriale 29 marzo 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 28 luglio 1979.

Gli originali cartacei dei documenti, di cui è stata effettuata la fotoriproduzione sostitutiva, possono essere distrutti se si riferiscono ad un periodo anteriore all'ultimo anno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 1991

Il Ministro: FACCHIANO

91A0485

DECRETO 8 gennaio 1991.

Autorizzazione al presidio ospedaliero «Bolognini» di Seriate ad avvalersi della facoltà di fotoriproduzione sostitutiva di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per le cartelle cliniche prodotte nel periodo 1° gennaio 1978-31 dicembre 1989.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto l'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974, recante norme sulla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti della pubblica amministrazione;

Visto il proprio decreto di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 29 marzo 1979 con il quale sono state approvate le caratteristiche della pellicola destinata alla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti delle pubbliche amministrazioni;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;

Vista la richiesta n. 9954 del 23 luglio 1990 della unità socio sanitaria locale n. 30 di Seriate;

Considerato che gli atti e i documenti — oggetto della richiesta — non sono compresi nelle categorie escluse dalla fotoriproduzione sostitutiva ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974;

Udito il comitato di settore per i beni archivistici in sostituzione della commissione di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

Sentito il Ministro della sanità;

Decreta:

Articolo unico

Il presidio ospedaliero «Bolognini» di Seriate, appartenente alla unità socio sanitaria locale n. 30 di Seriate, è autorizzato ad avvalersi della facoltà di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per le cartelle cliniche prodotte nel periodo 1° gennaio 1978-31 dicembre 1989.

Le modalità di riproduzione ed i procedimenti tecnici dovranno essere corrispondenti a quelli previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 25 novembre 1974.

La pellicola da usare, fermo restando che sarà costituito un originale negativo di sicurezza per sostituire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, i documenti riprodotti, dovrà possedere le caratteristiche tecniche prescritte dal decreto ministeriale 29 marzo 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 28 luglio 1979.

Gli originali cartacei dei documenti, di cui è stata effettuata la fotoriproduzione sostitutiva, possono essere distrutti se si riferiscono ad un periodo anteriore all'ultimo triennio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 1991

Il Ministro: FACCHIANO

91A0487

DECRETO 8 gennaio 1991.

Autorizzazione al presidio ospedaliero «Predabissi» di Vizzolo Predabissi ad avvalersi della facoltà di fotoriproduzione sostitutiva di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per le cartelle cliniche prodotte a partire dal 1° gennaio 1986.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto l'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974, recante norme sulla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti della pubblica amministrazione;

Visto il proprio decreto di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 29 marzo 1979 con il quale sono state approvate le caratteristiche della pellicola destinata alla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti delle pubbliche amministrazioni;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;

Vista la richiesta n. 8692 del 14 agosto 1990 del presidio ospedaliero «Predabissi» di Vizzolo Predabissi - Unità socio sanitaria locale n. 57, «Media Valle del Lambro»;

Considerato che gli atti e i documenti — oggetto della richiesta — non sono compresi nelle categorie escluse dalla fotoriproduzione sostitutiva ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974;

Udito il comitato di settore per i beni archivistici in sostituzione della Commissione di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

Sentito il Ministro della sanità;

Decreta:

Articolo unico

Il presidio ospedaliero di Vizzolo Predabissi è autorizzato ad avvalersi della facoltà di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per le cartelle cliniche prodotte a partire dal 1° gennaio 1986.

Le modalità di riproduzione ed i procedimenti tecnici dovranno essere corrispondenti a quelli previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 25 novembre 1974.

La pellicola da usare, fermo restando che sarà costituito un originale negativo di sicurezza per sostituire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, i documenti riprodotti, dovrà possedere le caratteristiche tecniche prescritte dal decreto ministeriale 29 marzo 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 28 luglio 1979.

Gli originali cartacei dei documenti, di cui è stata effettuata la fotoriproduzione sostitutiva, possono essere distrutti se si riferiscono ad un periodo anteriore all'ultimo triennio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 1991

Il Ministro: FACCHIANO

91A0488

DECRETO 8 gennaio 1991.

Autorizzazione all'ospedale civile di Padova ad avvalersi della facoltà di fotoriproduzione sostitutiva di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per le cartelle cliniche prodotte a partire dal 1° gennaio 1988.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto l'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974, recante norme sulla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti della pubblica amministrazione;

Visto il proprio decreto di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 29 marzo 1979 con il quale sono state approvate le caratteristiche della pellicola destinata alla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti delle pubbliche amministrazioni;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;

Vista la richiesta n. 06515 del 10 luglio 1990 dell'ospedale civile di Padova - unità socio sanitaria locale n. 21;

Considerato che gli atti e i documenti — oggetto della richiesta — non sono compresi nelle categorie escluse dalla fotoriproduzione sostitutiva ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974;

Udito il comitato di settore per i beni archivistici in sostituzione della commissione di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

Sentito il Ministro della sanità;

Decreta:

Articolo unico

L'ospedale civile di Padova, appartenente alla unità socio sanitaria locale n. 21, è autorizzato ad avvalersi della facoltà di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per le cartelle cliniche prodotte a partire dal 1° gennaio 1988.

Le modalità di riproduzione ed i procedimenti tecnici dovranno essere corrispondenti a quelli previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 25 novembre 1974.

La pellicola da usare, fermo restando che sarà costituito un originale negativo di sicurezza per sostituire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, i documenti riprodotti, dovrà possedere le caratteristiche tecniche prescritte dal decreto ministeriale 29 marzo 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 28 luglio 1979.

Gli originali cartacei dei documenti, di cui è stata effettuata la fotoriproduzione sostitutiva, possono essere distrutti se si riferiscono ad un periodo anteriore all'ultimo triennio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 1991

Il Ministro: FACCHIANO

91A0489

DECRETO 8 gennaio 1991.

Autorizzazione al presidio ospedaliero «Sant'Antonio abate» di Gallarate ad avvalersi della facoltà di fotoriproduzione sostitutiva di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per le cartelle cliniche prodotte a partire dal 1° gennaio 1970.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto l'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974, recante norme sulla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti della pubblica amministrazione;

Visto il proprio decreto di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 29 marzo 1979 con il quale sono state approvate le caratteristiche della pellicola destinata alla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti delle pubbliche amministrazioni;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;

Vista la richiesta n. 510/DS dell'8 giugno 1990 del presidio ospedaliero «Sant'Antonio abate» di Gallarate - unità socio sanitaria locale n. 6;

Considerato che gli atti e i documenti — oggetto della richiesta — non sono compresi nelle categorie escluse dalla fotoriproduzione sostitutiva ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974;

Udito il comitato di settore per i beni archivistici in sostituzione della commissione di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

Sentito il Ministro della sanità;

Decreta:

Articolo unico

Il presidio ospedaliero di «Sant'Antonio abate» di Gallarate, appartenente all'unità socio sanitaria locale n. 6, è autorizzato ad avvalersi della facoltà di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per le cartelle cliniche prodotte a partire dal 1° gennaio 1970.

Le modalità di riproduzione ed i procedimenti tecnici dovranno essere corrispondenti a quelli previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 25 novembre 1974.

La pellicola da usare, fermo restando che sarà costituito un originale negativo di sicurezza per sostituire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, i documenti riprodotti, dovrà possedere le caratteristiche tecniche prescritte dal decreto ministeriale 29 marzo 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 28 luglio 1979.

Gli originali cartacei dei documenti, di cui è stata effettuata la fotoriproduzione sostitutiva, possono essere distrutti se si riferiscono ad un periodo anteriore all'ultimo triennio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 1991

Il Ministro: FACCHIANO

91A0490

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

DELIBERAZIONE 30 gennaio 1991.

Criteri di sorveglianza dei prezzi del GPL. (Provvedimento n. 3/1991).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347, e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283, e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento CIP n. 7/1989 del 28 febbraio 1989;

Considerata l'opportunità di definire in modo univoco i criteri per la determinazione obbiettiva di un limite entro il quale gli operatori possono fissare liberamente i prezzi di listino in relazione alla propria situazione aziendale, al fine di consentire il rapido adeguamento delle quotazioni interne all'andamento del mercato;

Ritenuto di dover fronteggiare la particolare congiuntura internazionale con un più efficace intervento della Cassa conguaglio GPL anche al fine di alleggerire la pressione sui prezzi interni;

Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 896 del 15 settembre 1944);

Delibera:

1) I prezzi di vendita dei gas di petrolio liquefatti (GPL) sono liberamente determinati dalle imprese che, direttamente o attraverso società controllate, immettono il prodotto sul mercato interno; essi sono praticabili qualora non risultino superiori a quelli di riferimento ricavabili da un calcolo mensile effettuato sulla base dei seguenti criteri:

a) Prezzo franco partenza butano:

si assume la media aritmetica delle quotazioni FOB/CIF MED/NWE pubblicate dal Platt's LPG Gaswire e riferite alla settimana precedente l'elaborazione. I valori vengono aumentati di 30 L./kg per commercializzazione e sovrapprezzo Cassa conguaglio.

b) Prezzo franco partenza propano:

si assume la media aritmetica delle quotazioni FOB (contratti), pubblicate dal Platt's LPG Gaswire e comunicate alla segreteria del CIP ufficialmente dall'Azienda di Stato, valide per il mese in corso maggiorate di 30 $/tonn. per nolo e di 70 L./kg per logistica, commercializzazione e Cassa conguaglio.

La conversione in lire delle quotazioni avviene sulla base del cambio medio UIC L./$ della settimana precedente.

c) Prezzo franco partenza miscela GPL:

si assume la media aritmetica dei risultati di cui al punto *a)* e al punto *b)*.

d) I prezzi di riferimento al consumo del GPL, in bombole fino a 24 kg, franco negozio, e del GPL autotrazione si ottengono sommando, al prezzo franco partenza della miscela di cui al punto *c)*, rispettivamente le seguenti quote di distribuzione: L./kg 711 e L./kg 233 ed aggiungendo le relative imposte.

Per il prezzo di riferimento in L./lt del GPL autotrazione si assume la densità convenzionale di 0,550 kg/lt.

e) I prezzi di riferimento al consumo, franco negozio del propano in bombole oltre 24 kg e sfuso per piccoli serbatoi si ottengono sommando al prezzo franco partenza del propano di cui al punto *b)* le seguenti quote di distribuzione: L./kg 669 e L./kg 555 e aggiungendo le relative imposte.

Per il prezzo di riferimento in L./lt del propano per piccoli serbatoi si assume la densità convenzionale di 0,520 kg/lt.

f) Le quote di distribuzione, comprensive dei margini per i dettaglianti concordati fra le imprese e le organizzazioni di categoria più rappresentative, saranno verificate annualmente ad aprile sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo, tenuto conto dei recuperi di produttività.

I prezzi di vendita superiori ai prezzi di riferimento, anche in conseguenza di una riduzione di questi ultimi, devono essere preventivamente autorizzati dal Ministro-Presidente delegato del CIP sulla base di listini adeguatamente motivati presentati dalle imprese interessate.

2) Le imprese che, direttamente o attraverso società controllate, immettono sul mercato quantitativi di GPL complessivamente superiori a 25.000 tonnellate annue sono, comunque, tenute a comunicare mensilmente alla segreteria del CIP:

i prezzi minimi e massimi praticati e le relative quantità vendute, per i diversi canali di vendita, nel mese precedente;

i listini di vendita per ogni fase di scambio. Questi, inoltre, devono essere adeguatamente pubblicizzati sulla stampa nazionale o locale a seconda del carattere pluriregionale o locale dell'attività di distribuzione esercitata, nonché attraverso altri analoghi strumenti di informazione.

3) Tutte le imprese operanti sul mercato sono tenute ad adottare i seguenti criteri di pubblicizzazione dei prezzi:

per le vendite di GPL alle pompe, mediante cartelli preavvisatori situati all'entrata del punto vendita e ben visibili dalla strada (che dovranno contenere anche l'indicazione della densità del prodotto).

per le vendite di GPL in bombole, mediante cartelli situati ben visibili del magazzino del rivenditore recanti il prezzo di vendita franco negozio del rivenditore e franco domicilio del cliente, per le singole marche, ed il peso netto del prodotto contenuto, nonché mediante etichetta sulle bombole.

È vietata la vendita di bombole, anche a domicilio del cliente, sprovviste di detta etichetta.

4) Per un ulteriore periodo di sperimentazione rimangono ferme competenze e funzioni della Cassa conguaglio GPL, come regolamentate dal provvedimento CIP n. 50 del 15 dicembre 1982 e successive modifiche.

La Cassa provvederà ad erogare i contributi nei limiti dei fondi derivanti dal sovraprezzo imposto, nelle sottoindicate misure; eventuali eccedenze che dovessero formarsi, dovranno affluire al bilancio d'entrata dello Stato:

a) prodotto proveniente via terra . . . L./kg 55

b) prodotto proveniente via mare:

1) Sicilia, Sardegna . . . . » 20

2) provenienze Mediterraneo. . . . . » 40

3) provenienze extra Mediterraneo . » 55

Sono ammessi al rimborso della Cassa conguaglio GPL tutti i quantitativi importati o cabotati dalle isole nel mese di febbraio 1991.

Il provvedimento CIP n. 7 del 28 febbraio 1989 è abrogato.

Il presente provvedimento, avente carattere sperimentale, entra in vigore il 4 febbraio 1991.

Roma, 30 gennaio 1991

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BATTAGLIA

91A0550

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

DECRETO RETTORALE 31 ottobre 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926 n. 2319 e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, appròvato e modificato con i decreti sopraindicati, e ulteriormente modificato come appresso.

Gli articoli relativi alle sottoelencate scuole e corsi di specializzazione e perfezionamento sono soppressi:

applicazione forense (art. 24);
bioingegneria (articoli 696-705);
criminologia clinica e psichiatria forense (articoli 628-636);
diritto romano e diritti dell'Oriente mediterraneo (articoli 453-461);
economia dei trasporti e del turismo (articoli 487-494);
filologia classica (articoli 495-498);
filologia moderna (articoli 499-503);
filosofia (articoli 514-518);
filosofia del diritto (articoli 462-464);
filosofia e preparazione all'insegnamento filosofico (articoli 575-584);
glottologia (articoli 554-558);
ingegneria del traffico (articoli 678-686);
metodi avanzati di analisi e progettazione delle strutture (articoli 706-713);
scuola orientale (articoli 548-553);
scienza e tecnologia grafica (articoli 714-720);
scienze amministrative (articoli 476-486);
scienze etonologiche (articoli 542-547);
scienze morali e sociali (articoli 566-574);
storia antica (articoli 504-508);
storia del diritto medioevale e moderno (articoli 465-475);
storia medioevale e moderna (articoli 509-513);
studi storico religiosi (articoli 519-524);
tecnologie alimentari (articoli 657-667);
valutazione e prevenzione della nocività dei prodotti chimici industriali (articoli 668-677);
virologia (articoli 653-656).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 1990

Il rettore: TECCE

91A0501

UNIVERSITÀ DI PADOVA

DECRETO RETTORALE 10 ottobre 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, appròvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica dello statuto a suo tempo formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Padova;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° settembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1988, concernente modificazioni allo statuto dell'Università di Padova;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università degli studi di Padova e convalidati dal Consiglio universitario nazionale;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Il decreto del Presidente della Repubblica 1° settembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1988, concernente la modifica dello statuto riguardante il riordinamento della scuola di specializzazione in pediatria, è così integrato: dopo l'art. 703, con lo spostamento della numerazione successiva, è inscritto il seguente articolo:

Art. 703. — Allo scopo di uniformare e regolarizzare le qualifiche professionali dei medici già specialisti in materie del gruppo pediatrico, possono essere ammessi al I anno dei bienni di indirizzo:

a) gli specialisti in pediatria (durata 4 anni);

b) gli specialisti in pediatria preventiva e puericoltura (durata 4 anni);

c) gli specialisti in pediatria o clinica pediatrica (durata 3 anni);

d) gli specialisti in puericultura (durata 3 anni);

e) gli specialisti in pediatria o clinica pediatrica (durata 2 anni);

f) gli specialisti in puericultura (durata 2 anni) che abbiano conseguito il diploma di specializzazione o perfezionamento annuale in neonatologia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Padova, 10 ottobre 1990

Il rettore: BONSEMBIANTE

91A0502

REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE 3 agosto 1990.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Valbondione e nel comune di Vilminore di Scalve dall'ambito territoriale n. 13-15 individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una linea elettrica di 15 kV da parte dell'E.N.E.L. - zona est Bergamo.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 presentata dall'E.N.E.L - zona est Bergamo per la realizzazione di elettrodotto 15 kV su area ubicata nel comune di Valbondione (Bergamo) e nel comune di Vilminore di Scalve (Bergamo) mappale 5/a foglio 17, mappali. 65 - 66 - 69 - 1703, foglio 24, del comune censuario di Lizzola, mappali 1468 - 1470 - 1907 - 1909, foglio 15 del comune censuario di Oltrepovo, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza dell'art. 1, lettere *d)* e *g)*, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 13-15, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici, consistenti nel migliorare e potenziare il servizio elettrico;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del limitato impatto ambientale delle opere;

Atteso che si è provveduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulta in contrasto con tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico sociale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata nel comune di Valbondione (Bergamo) e nel comune di Vilminore di Scalve (Bergamo), mapp. 5/a foglio 17, mappali 65 - 66 - 69 - 1703, foglio 24 del comune censuario di Lizzola, mappali 1468 - 1470 - 1907 - 1909, foglio 15 del comune censuario di Oltrepovo, dall'ambito territoriale n. 13-15, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 13-15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Valbondione (Bergamo) e del comune di Vilminore di Scalve (Bergamo) copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale; il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, 3 agosto 1990

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: DI GIUGNO

91A0496

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicato concernente la composizione del Governo

Con proprio decreto in data 1° febbraio 1991, il Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, ha accettato le dimissioni dalla carica di Ministro di grazia e giustizia rassegnate dall'avv. prof. Giuliano Vassalli ed ha contestualmente incaricato l'on. prof. Claudio Martelli di reggere *ad interim* il Ministero di grazia e giustizia.

91A0566

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 4 dicembre 1990, n. 364, recante: «Interventi urgenti per Venezia e Chioggia e per Roma capitale, nonché misure urgenti destinate ad altre aree del territorio nazionale».

Il decreto-legge 4 dicembre 1990, n. 364, recante: «Interventi urgenti per Venezia e Chioggia e per Roma capitale, nonché misure urgenti destinate ad altre aree del territorio nazionale» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 283 del 4 dicembre 1990.

91A0466

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Riconoscimento della personalità giuridica del Consorzio universitario del Molise, in Campobasso

Con decreto del Presidente della Repubblica 17 aprile 1990, registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 1990, registro n. 13 Università, foglio n. 333, sulla proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, è stata riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto del Consorzio universitario del Molise, con sede in Campobasso.

91A0508

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la seguente Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Facoltà di giurisprudenza:

scienza delle finanze e diritto finanziario.

Facoltà di lettere e filosofia:

letteratura ispano-americana;
glottologia.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

91A0517

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI BARI

Facoltà di giurisprudenza:

diritto del lavoro e legislazione sociale comparati;
filosofia della politica.

UNIVERSITÀ DI CATANIA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

geologia del cristallino;
sismologia;
chimica organica.

UNIVERSITÀ DI SALERNO

Facoltà di giurisprudenza:

medicina legale e delle assicurazioni.

UNIVERSITÀ DI UDINE

Facoltà di scienze economiche e bancarie:

organizzazione del lavoro.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

91A0518

MINISTERO DEL TESORO

Modificazione allo statuto della Banca nazionale del lavoro sezione speciale per il credito alla cooperazione

Con decreto 7 gennaio 1991 del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed il Ministro dell'agricoltura e delle foreste sono state approvate le modifiche degli articoli 14, 16, 22, 29, 35 e 36 dello statuto della sezione speciale per il credito alla cooperazione presso la Banca nazionale del lavoro, con sede in Roma.

91A0507

Modificazione allo statuto della Federazione delle casse di risparmio e delle banche del monte dell'Emilia e Romagna

Con decreto 5 gennaio 1991 del Ministro del tesoro è stata approvata la modifica dell'art. 1 dello statuto della Federazione delle casse di risparmio e delle banche del monte dell'Emilia e Romagna, con sede in Bologna.

91A0506

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di società cooperative

Con decreti ministeriali 12 dicembre 1990 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa di produzione e lavoro «Futura» a responsabilità limitata, con sede in Amaroni (Catanzaro), costituita per rogito Stanizzi in data 24 gennaio 1986, rep. 67233, reg. soc. 4224, tribunale di Catanzaro;

società cooperativa di produzione e lavoro «Centro di rieducazione motoria Madonna della sanità» a responsabilità limitata, con sede in Badolato (Catanzaro), costituita per rogito Gallelli in data 22 maggio 1973, rep. 82953, reg. soc. 1700, tribunale di Catanzaro;

società cooperativa agricola «Città di Borgia - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Borgia (Catanzaro), costituita per rogito Barbieri in data 29 gennaio 1979, rep. 55962, reg. soc. 2419, tribunale di Catanzaro;

società cooperativa di produzione e lavoro «Artisila - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Castelsilano (Catanzaro), costituita per rogito Cerrelli in data 30 ottobre 1986, rep. 91200/17668, reg. soc. 2506, tribunale di Crotone;

società cooperativa edilizia «Edilizia Cerva - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Cerva (Catanzaro), costituita per rogito Caposale in data 30 gennaio 1986, rep. 8854/3395, reg. soc. 4185, tribunale di Catanaro;

società cooperativa agricola «Zagara - Società cooperativa agricola a r.l.», con sede in Cessaniti (Catanzaro), costituita per rogito Iannello in data 25 giugno 1985, rep. 4136, reg. soc. 1054, tribunale di Vibo Valentia;

società cooperativa agricola «C.A.I.P.S. (Cooperativa agro-industriale produttori sementi) - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Chiaravalle Centrale (Catanzaro), costituita per rogito Gualtieri in data 27 gennaio 1987, rep. 27783, reg. soc. 4611, tribunale di Catanzaro;

società cooperativa di pesca «Cooperativa pescivendoli Punta Alice - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Cirò Marina (Catanzaro), costituita per rogito Guglielmina Ciliberto in data 8 marzo 1978, rep. 8369, reg. soc. 1003, tribunale di Crotone;

società cooperativa edilizia «Isomaco - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Crotone (Catanzaro), costituita per rogito Caposale in data 16 aprile 1982, rep. 2908/1314, reg. soc. 1521, tribunale di Crotone;

società cooperativa edilizia «Perla - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Crotone (Catanzaro), costituita per rogito Caposale in data 6 novembre 1982, rep. 3528/1573, reg. soc. 1587 tribunale di Crotone;

società cooperativa di produzione e lavoro «Coop-Inform programma sud Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Crotone (Catanzaro), costituita per rogito Proto in data 25 marzo 1985, rep. 49120, reg. soc. 2092, tribunale di Crotone;

società cooperativa edilizia «Michelangelo - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Crotone (Catanzaro), costituita per rogito Cerrelli in data 30 dicembre 1971, rep. 27204/3081, reg. soc. 522, tribunale di Crotone;

società cooperativa edilizia «Leonardo da Vinci - Società edilizia a responsabilità limitata», con sede in Crotone (Catanzaro), costituita per rogito Cerrelli in data 16 dicembre 1971, rep. 26848/3011, reg. soc. 516, tribunale di Crotone;

società cooperativa edilizia «Kripton 36 - Società edilizia a responsabilità limitata», con sede in Crotone (Catanzaro), costituita per rogito Cerrelli in data 17 dicembre 1971, rep. 26867/3024, reg. soc. 511, tribunale di Crotone;

società cooperativa edilizia «Giovane Calabria - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Crotone (Catanzaro), costituita per rogito Cerrelli in data 15 dicembre 1971, rep. 26825/3006, reg. soc. 510, tribunale di Crotone;

società cooperativa di produzione e lavoro «Coop. Brill Crotone - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Crotone (Catanzaro), costituita per rogito Cerrelli in data 25 gennaio 1985, rep. 81689/16124, reg. soc. 2021, tribunale di Crotone;

società cooperativa edilizia «Daippo S.r.l.», con sede in Crotone (Catanzaro), costituita per rogito Cerrelli in data 10 febbraio 1982, rep. 67079/13269, reg. soc. 1498, tribunale di Crotone;

società cooperativa edilizia «Europa unita - Società cooperativa a r.l.», con sede in Crotone (Catanzaro), costituita per rogito Cerrelli in data 25 novembre 1970, rep. 18833/2012, reg. soc. 481, tribunale di Crotone;

società cooperativa di produzione e lavoro «C.I.R.C.A.M. - Cooperativa italiana rivestimento caschi accessori moto - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Crucoli (Catanzaro), costituita per rogito Cerrelli in data 24 ottobre 1986, rep. 91103/17648, reg. soc. 2495, tribunale di Crotone;

società cooperativa mista «C.A.F. - Cooperativa agricola Filogasese a r.l.», con sede in Filogaso (Catanzaro), costituita per rogito Cordopatri in data 28 marzo 1986, rep. 7222, reg. soc. 1237, tribunale di Vibo Valentia;

società cooperativa edilizia «Prima Aurora» a responsabilità limitata, con sede in Girifalco (Catanzaro), costituita per rogito Gualtieri in data 5 febbraio 1980, rep. 1621, reg. soc. 2612, tribunale di Catanzaro;

società cooperativa edilizia «San Giovanni - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Gizzera (Catanzaro), costituita per rogito Bilangione in data 30 aprile 1980, rep. 3370, reg. soc. 660, tribunale di Lamezia Terme;

società cooperativa mista «Tre Torri - Società cooperativa a r.l.», con sede in Guardavalle (Catanzaro), costituita per rogito Rao in data 11 febbraio 1985, rep. 11665, reg. soc. 3873, tribunale di Catanzaro;

società cooperativa edilizia «La Matrice - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Curinga (Catanzaro), costituita per rogito Agapito in data 11 marzo 1983, rep. 17160, reg. soc. 981, tribunale di Lamezia Terme;

società cooperativa agricola «Cooperativa isolana zootecnica agricola - C.I.Z.A. S.r.l.», con sede in Isola Capo Rizzuto (Catanzaro), costituita per rogito Cerrelli in data 8 gennaio 1982, rep. 66693/13154, reg. soc. 1483, tribunale di Crotone;

società cooperativa mista «Cooperativa assegnatari O.V.S. della Piccola proprietà contadina - Società a responsabilità limitata», con sede in Isola Capo Rizzuto (Catanzaro), costituita per rogito Capocasale in data 14 aprile 1981, rep. 2214/939, reg. soc. 1358, tribunale di Crotone;

società cooperativa di produzione e lavoro «S.La.Is. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Isola Capo Rizzuto (Catanzaro), costituita per rogito Capocasale in data 19 ottobre 1983, rep. 4596/2082, reg. soc. 1730, tribunale di Crotone;

società cooperativa mista «A.T. Sud - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Isola Capo Rizzuto (Catanzaro), costituita per rogito Capocasale in data 6 dicembre 1985, rep. 7698/3260, reg. soc. 2261, tribunale di Crotone;

società cooperativa mista «L'Altra Calabria - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Isola Capo Rizzuto (Catanzaro), costituita per rogito Capocasale in data 12 febbraio 1986, rep. 8031/3382, reg. soc. 2320, tribunale di Crotone;

società cooperativa edilizia «Spartitore» a responsabilità limitata, con sede in Isola Capo Rizzuto (Catanzaro), costituita per rogito Cerrelli in data 17 dicembre 1982, rep. 71622/14036, reg. soc. 1686, tribunale di Crotone;

società cooperativa agricola «Villaggio Sovereto - Società cooperativa agricola a responsabilità limitata», con sede in Isola Capo Rizzuto (Catanzaro), costituita per rogito Capocasale in data 7 novembre 1983, rep. 5389/2146, reg. soc. 1747, tribunale di Crotone;

società cooperativa agricola «Società cooperativa agricola Val di Sole - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Isola Capo Rizzuto (Catanzaro), costituita per rogito Proto in data 17 luglio 1984, rep. 47816, reg. soc. 1897, tribunale di Crotone;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Verace S.r.l.», con sede in Isola Capo Rizzuto (Catanzaro), costituita per rogito Cerrelli in data 7 marzo 1984, rep. 77790/15304, reg. soc. 1842, tribunale di Crotone;

società cooperativa edilizia «Apollo 2 - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Lamezia Terme (Catanzaro), costituita per rogito Palange in data 2 luglio 1982, rep. 77892, reg. soc. 876, tribunale di Lamezia Terme;

società cooperativa edilizia «Solaris - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Lamezia Terme (Catanzaro), costituita per rogito Palange in data 5 luglio 1982, rep. 77930, reg. soc. 872, tribunale di Lamezia Terme;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooptransport - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Lamezia Terme (Catanzaro), costituita per rogito Galati in data 9 aprile 1985, rep. 103616, reg. soc. 1250, tribunale di Lamezia Terme;

società cooperativa edilizia «L'Insieme - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Lamezia Terme (Catanzaro), costituita per rogito Palange in data 1° luglio 1982, rep. 77884, reg. soc. 877, tribunale di Lamezia Terme;

società cooperativa mista «S.T.T. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Lamezia Terme (Catanzaro), costituita per rogito Fiore Melacrinis in data 3 marzo 1986, rep. 81627, reg. soc. 1451, tribunale di Lamezia Terme;

società cooperativa edilizia «L'Incognita - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Lamezia Terme (Catanzaro), costituita per rogito Palange in data 2 luglio 1982, rep. 77891, reg. soc. 873, tribunale di Lamezia Terme;

società cooperativa edilizia «Apollo 1 - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Lamezia Terme (Catanzaro), costituita per rogito Palange in data 1° luglio 1982, rep. 77885, reg. soc. 875, tribunale di Lamezia Terme;

società cooperativa edilizia «La Variabile - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Lamezia Terme (Catanzaro), costituita per rogito Palange in data 7 luglio 1982, rep. 78072, reg. soc. 874, tribunale di Lamezia Terme;

società cooperativa mista «Aurum - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Lamezia Terme (Catanzaro), costituita per rogito Palange in data 19 maggio 1986, rep. 110668, reg. soc. 1477, tribunale di Lamezia Terme;

società cooperativa di produzione e lavoro «Natura - Società cooperativa a r.l.», con sede in Maida (Catanzaro), costituita per rogito Bilangione in data 26 maggio 1987, rep. 16587, reg. soc. 1678, tribunale di Lamezia Terme;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa edilizia Santo Todaro - Società cooperativa a r.l.», con sede in Nardodipace (Catanzaro), costituita per rogito Fazio in data 10 dicembre 1985, rep. 1275, reg. soc. 1154, tribunale di Vibo Valentia;

società cooperativa edilizia «Lamezia 2000 - Consorzio tra società cooperative edilizie - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Lamezia Terme (Catanzaro), costituita per rogito Palange in data 22 settembre 1982, rep. 79812, reg. soc. 896, tribunale di Lamezia Terme;

società cooperativa edilizia «Excelsior - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Nocera Terinese (Catanzaro), costituita per rogito Bilangione in data 3 marzo 1975, rep. 219, reg. soc. 335, tribunale di Lamezia Terme;

società cooperativa edilizia «Diana» a responsabilità limitata, con sede in Cosenza, costituita per rogito Scornajenghi in data 2 luglio 1973, rep. 11649, reg. soc. 2051, tribunale di Cosenza;

società cooperativa edilizia «Cassiopea - Società edilizia a responsabilità limitata», con sede in Cosenza, costituita per rogito Scornajenghi in data 26 febbraio 1971, rep. 83853, reg. soc. 1773, tribunale di Cosenza;

società cooperativa edilizia «Lacinia - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Cosenza, costituita per rogito Giglio in data 25 giugno 1982, rep. 2541, reg. soc. 3703, tribunale di Cosenza;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia S. Aniello a r.l.», con sede in Cosenza, costituita per rogito Scornajenghi in data 11 febbraio 1972, rep. 92166, reg. soc. 1871, tribunale di Cosenza;

società cooperativa edilizia «Esperalda 1979 - Società cooperativa edilizia per quote a responsabilità limitata», con sede in Cosenza, costituita per rogito Zupi in data 20 dicembre 1979, rep. 4113, reg. soc. 3003, tribunale di Cosenza;

società cooperativa edilizia «The Moon - Società cooperativa edilizia per quote a responsabilità limitata», con sede in Cosenza, costituita per rogito Zupi in data 16 novembre 1982, rep. 7018, reg. soc. 3799, tribunale di Cosenza;

società cooperativa edilizia «The Sagittary - Società cooperativa edilizia per quote a responsabilità limitata», con sede in Cosenza, costituita per rogito Zupi in data 22 dicembre 1982, rep. 7093, reg. soc. 3811, tribunale di Cosenza;

società cooperativa edilizia «Sagittario - Società cooperativa edilizia per quote a responsabilità limitata», con sede in Cosenza, costituita per rogito Zupi in data 18 gennaio 1972, rep. 59970, reg. soc. 1851, tribunale di Cosenza;

società cooperativa di produzione e lavoro «Katastichon - Società cooperativa a r.l.», con sede in Cosenza, costituita per rogito Lanzillotti in data 17 ottobre 1984, rep. 4116, reg. soc. 4415, tribunale di Cosenza;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cosenza 80 - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Cosenza, costituita per rogito Amato in data 23 giugno 1980, rep. 692, reg. soc. 3168, tribunale di Cosenza;

società cooperativa edilizia «Divitia» a responsabilità limitata, con sede in Cosenza, costituita per rogito Stancati in data 6 marzo 1972, rep. 296945, reg. soc. 1853, tribunale di Cosenza;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata Venere» (già Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata Sagittario), con sede in Cosenza, costituita per rogito Pantano in data 29 gennaio 1980, rep. 59847, reg. soc. 3057, tribunale di Cosenza;

società cooperativa edilizia «S. Paolo I - Società cooperativa edilizia per quote a responsabilità limitata», con sede in Cosenza, costituita per rogito Zupi in data 18 novembre 1971, rep. 59024, reg. soc. 1834, tribunale di Cosenza;

società cooperativa di produzione e lavoro «Katia» a responsabilità limitata, con sede in Cosenza, costituita per rogito Scornajenghi in data 19 novembre 1984, rep. 193347, reg. soc. 4424, tribunale di Cosenza;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cosenza Quarta - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Cosenza, costituita per rogito Lanzillotti in data 6 febbraio 1985, rep. 4918, reg. soc. 4736, tribunale di Cosenza;

società cooperativa di produzione e lavoro «Adria» a responsabilità limitata, con sede in Cosenza, costituita per rogito Scornajenghi in data 19 novembre 1984, rep. 193346, reg. soc. 4425, tribunale di Cosenza;

società cooperativa di produzione e lavoro «Ecologia Uno» a responsabilità limitata, con sede in Cosenza, costituita per rogito Amato in data 27 novembre 1986, rep. 13576, reg. soc. 5619, tribunale di Cosenza;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cosenza Seconda Coop. a r.l.», con sede in Cosenza, costituita per rogito Lanzillotti in data 18 gennaio 1985, rep. 4725, reg. soc. 4734, tribunale di Cosenza;

società cooperativa edilizia «Gemelli» a responsabilità limitata, con sede in Cosenza, costituita per rogito Pantano in data 29 gennaio 1980, rep. 59853, reg. soc. 3061, tribunale di Cosenza;

società cooperativa edilizia «Progresso Calabria - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Cosenza, costituita per rogito Amato in data 24 ottobre 1979, rep. 304, reg. soc. 2970, tribunale di Cosenza;

società cooperativa di produzione e lavoro «Società cooperativa di lavoro Immacolata a r.l.», con sede in Cosenza, costituita per rogito Gisonna in data 10 dicembre 1984, rep. 47539, reg. soc. 4577, tribunale di Cosenza;

società cooperativa edilizia «La Speranza» a responsabilità limitata, con sede in Cosenza, costituita per rogito Falsetti in data 14 novembre 1984, rep. 753, reg. soc. 4383, tribunale di Cosenza:

società cooperativa di produzione e lavoro «Società cooperativa sport-terapia S. Maria Goretti - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Cosenza, costituita per rogito Zupi in data 2 marzo 1985, rep. 8715, reg. soc. 4663, tribunale di Cosenza;

società cooperativa edilizia «Leone» a responsabilità limitata, con sede in Cosenza, costituita per rogito Pantano in data 29 gennaio 1980, rep. 59868, reg. soc. 3060, tribunale di Cosenza;

società cooperativa mista «Società cooperativa Kalabria 2000 a r.l.», con sede in Cosenza, costituita per rogito Gisonna in data 25 gennaio 1985, rep. 48582, reg. soc. 4605, tribunale di Cosenza;

società cooperativa mista «Società cooperativa di lavoro Autunno a r.l.», con sede in Cosenza, costituita per rogito Gisonna in data 10 dicembre 1984, rep. 47548, reg. soc. 4579, tribunale di Cosenza;

società cooperativa edilizia «Pesci» a responsabilità limitata, con sede in Cosenza, costituita per rogito Pantano in data 14 febbraio 1980, rep. 60152, reg. soc. 3064, tribunale di Cosenza;

società cooperativa mista «Società cooperativa di lavoro ambiente e cultura a r.l.», con sede in Cosenza, costituita per rogito Gisonna in data 12 dicembre 1984, rep. 47573, reg. soc. 4546, tribunale di Cosenza;

società cooperativa edilizia «Bilancia» a responsabilità limitata, con sede in Cosenza, costituita per rogito Pantano in data 4 febbraio 1980, rep. 59986, reg. soc. 3065, tribunale di Cosenza;

società cooperativa edilizia «Ariete» a responsabilità limitata, con sede in Cosenza, costituita per rogito Pantano in data 5 febbraio 1980, rep. 60010, reg. soc. 3059, tribunale di Cosenza;

società cooperativa mista «Società cooperativa Nova Comunità a r.l.», con sede in Catanzaro, costituita per rogito Tozzi in data 18 febbraio 1986, rep. 5243, reg. soc. 4227, tribunale di Catanzaro;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia lavoratori telefonici mare/città - Celte a r.l.», con sede in Catanzaro, costituita per rogito Gualtieri in data 21 marzo 1985, rep. 18122, reg. soc. 3897, tribunale di Catanzaro;

società cooperativa di produzione e lavoro «Soft - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Catanzaro, costituita per rogito Gualtieri in data 21 gennaio 1985, rep. 17232, reg. soc. 3835, tribunale di Catanzaro;

società cooperativa di produzione e lavoro «Arte e cultura» a responsabilità limitata, con sede in Catanzaro, costituita per rogito Gualtieri in data 27 maggio 1985, rep. 19433, reg. soc. 3942, tribunale di Catanzaro;

società cooperativa edilizia «Orion - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Catanzaro, costituita per rogito Teti in data 22 dicembre 1980, rep. 206, reg. soc. 2721, tribunale di Catanzaro;

società cooperativa edilizia «Acacia - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Catanzaro, costituita per rogito Teti in data 30 aprile 1980, rep. 49, reg. soc. 2614, tribunale di Catanzaro;

società cooperativa di produzione e lavoro «Coperlavoro Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Catanzaro, costituita per rogito Gualtieri in data 6 maggio 1986, rep. 23569, reg. soc. 4329, tribunale di Catanzaro;

società cooperativa mista «Calabria Verde - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Catanzaro, costituita per rogito Gualtieri in data 16 maggio 1986, rep. 23707, reg. soc. 4330, tribunale di Catanzaro;

società cooperativa di produzione e lavoro «Orizzonte Calabria - Società cooperativa a r.l.», con sede in Catanzaro, costituita per rogito Bilangione in data 9 gennaio 1986, rep. 12100, reg. soc. 4192, tribunale di Catanzaro;

società cooperativa mista «Calabria Designer - Società cooperativa a r.l.», con sede in Catanzaro, costituita per rogito Lopez in data 30 giugno 1986, rep. 1310, reg. soc. 4365, tribunale di Catanzaro;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cultura e ambiente» a responsabilità limitata, con sede in Catanzaro, costituita per rogito Gualtieri in data 12 giugno 1985, rep. 19742, reg. soc. 3951, tribunale di Catanzaro;

società cooperativa edilizia «L'Arca - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Catanzaro, costituita per rogito Gualtieri in data 11 giugno 1984, rep. 14862, reg. soc. 3603, tribunale di Catanzaro;

società cooperativa di produzione e lavoro «Azzurro - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Catanzaro, costituita per rogito Gualtieri in data 21 gennaio 1985, rep. 17233, reg. soc. 3834, tribunale di Catanzaro;

società cooperativa mista «Victoria a r.l.», con sede in Catanzaro, costituita per rogito Stanizzi in data 28 ottobre 1985, rep. 67106, reg. soc. 4191, tribunale di Catanzaro;

società cooperativa di consumo «Cooperativa famiglie molisane - Co.Fa.Mo. - Società cooperativa a r.l.», con sede in Campobasso, costituita per rogito De Socio in data 26 maggio 1976, rep. 89885, reg. soc. 930, tribunale di Campobasso;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia La Meteora S.r.l.», con sede in Campobasso, costituita per rogito Carissimo in data 22 aprile 1981, rep. 59175, reg. soc. 1242, tribunale di Campobasso;

società cooperativa edilizia «Benedetta - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Campobasso, costituita per rogito Ricciardi in data 11 ottobre 1980, rep. 4873, reg. soc. 1234, tribunale di Campobasso;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa culturale K - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Casacalenda (Campobasso), costituita per rogito Di Prospero in data 4 agosto 1978, rep. 6679, reg. soc. 593, tribunale di Larino;

società cooperativa di produzione e lavoro «M.C.S. - Meccanica centro sud» a responsabilità limitata, con sede in Montenero di Bisaccia (Campobasso), costituita per rogito Pantalone Balice in data 28 febbraio 1987, rep. 1160, reg. soc. 1332, tribunale di Larino;

società cooperativa agricola «Cooperativa agricola Deldon a r.l.», con sede in Pietracatella (Campobasso), costituita per rogito Rossi in data 27 giugno 1984, rep. 130086, reg. soc. 985, tribunale di Larino;

società cooperativa edilizia «La Repubblica - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in S. Croce di Magliano (Campobasso), costituita per rogito Rossi in data 18 maggio 1984, rep. 129652, reg. soc. 977, tribunale di Larino;

società cooperativa di produzione e lavoro «Impegno - Servizi sociali - Società cooperativa di programmazione, servizio, lavoro e sperimentazione a responsabilità limitata», con sede in L'Aquila, costituita per rogito Trecco in data 20 gennaio 1986, rep. 171413, reg. soc. 2691, tribunale di L'Aquila;

società cooperativa di produzione e lavoro «Service 85 - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in L'Aquila, costituita per rogito Battaglia in data 5 febbraio 1985, rep. 39238, reg. soc. 2433, tribunale di L'Aquila;

società cooperativa di produzione e lavoro «S.E.T. - Spazio e territorio» a responsabilità limitata, con sede in L'Aquila, costituita per rogito Trecco in data 26 marzo 1980, rep. 131921, reg. soc. 1679, tribunale di L'Aquila;

società cooperativa di produzione e lavoro «Ekocoop - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Avezzano (L'Aquila), costituita per rogito Vitullo in data 15 febbraio 1985, rep. 5338, reg. soc. 2229, tribunale di Avezzano;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa Marsicana per l'agricoltura - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Avezzano (L'Aquila), costituita per rogito Vitullo in data 22 febbraio 1985, rep. 5360, reg. soc. 2230, tribunale di Avezzano;

società cooperativa di produzione e lavoro «Tecnico impiantistica marsicana - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Avezzano (L'Aquila), costituita per rogito Vitullo in data 12 aprile 1985, rep. 5665, reg. soc. 2261, tribunale di Avezzano;

società cooperativa di produzione e lavoro «Touridea 85 - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Avezzano (L'Aquila), costituita per rogito Vitullo in data 21 marzo 1985, rep. 5468, reg. soc. 2257, tribunale di Avezzano;

società cooperativa mista «Roio del Sangro - Società cooperativa a r.l.», con sede in Roio del Sangro (Chieti), costituita per rogito Pretaroli in data 22 marzo 1980, rep. 33010, reg. soc. 1223, tribunale di Lanciano.

Con decreto ministeriale 28 dicembre 1990 la società cooperativa «Confezioniste Montiferru», con sede in Santulussurgiu (Oristano), è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Enna Giovanni Antonio.

Con decreto ministeriale 28 dicembre 1990 la società cooperativa «C.E.O.S.», con sede in Oristano, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Enna Giovanni Antonio.

91A0521-91A0520

REGIONE MARCHE

Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale «Tinnea» in contenitori tetrabrik - tetrapak

Si comunica che la società «Tinnea» S.r.l., amministratore unico Gallo Edoardo, con sede in Macerata, corso Cavour n. 40, c.f. 00340850437, con decreto del presidente della giunta regionale delle Marche n. 7582 del 18 ottobre 1990 è stata autorizzata a confezionare e porre in vendita, per uso bevanda, l'acqua minerale «Tinnea» di Montefortino (Ascoli Piceno) in contenitori tetrabrik - tetrapak della capacità di un litro.

90A0509

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — **L'avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. **L'errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso relativo al comunicato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale concernente: «Scioglimento di società cooperative» (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 44 del 22 febbraio 1990)

Nel comunicato citato in epigrafe, alla pag. 18, seconda colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, relativamente alla società cooperativa edilizia «Vigili Salerno 80 - Soc. coop.va a r.l.», dove è scritto: «... costituita per rogito Monica in data 24 aprile *1971*, rep. 579, ...», si legga: «... costituita per rogito Monica in data 24 aprile *1980*, rep. 579, ...».

90A0510

Comunicato relativo al decreto del Ministro della sanità 29 settembre 1990, n. 7820/R, concernente la revoca di registrazione di specialità medicinali. (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 251 del 26 ottobre 1990)

Dall'elenco costituente l'allegato *A* al decreto citato in epigrafe, che enumera le specialità medicinali la cui registrazione è stata revocata su rinuncia delle società titolari, riportato alla pag. 29 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, deve intendersi eliminata la specialità medicinale *OL-BI, 30 compresse masticabili, codice 018081012 della ditta Boniscontro.*

Tale confezione non è stata oggetto di rinuncia da parte della società titolare; la sua inclusione nell'elenco è dovuta, pertanto, a mero errore materiale.

La predetta specialità medicinale resta pertanto registrata con lo stesso numero di codice.

91A0563

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 1 1 1 0 0 0 2 9 0 9 1 *

L. 1.200